Région Autonome Vallée d'Aoste | Regione Autonoma Valle d'Aosta

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 3680 in data 30-06-2025

OGGETTO : APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI DAI BENEFICIARI E DELLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI "STRUTTURALI" DEL COMPLEMENTO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2023/27 DELLA VALLE D'AOSTA (CSR 23/27)

IL DIRIGENTE DELLE POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 722 in data 21 giugno 2024 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto, attribuendogli le funzioni di direzione amministrativa, le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 4 e 16 della l.r. 22/2010 relativamente alle competenze attribuite alla Struttura politiche regionali di sviluppo rurale come riepilogate nella

scheda relativa alla struttura medesima allegata alla DGR 481/2023, fra cui quelle relative alla programmazione, gestione, monitoraggio, controllo e coordinamento delle misure di sviluppo rurale in qualità di autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali (di seguito, AdG);

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della Politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

visto il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

visto il pacchetto regolamentare attuativo dei suddetti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, composto da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea in virtù degli articoli 290 e 291 TFUE, con particolare riferimento ai regolamenti delegati 2022/126 e 127, 2022/1172 e 2023/370, e ai regolamenti di esecuzione 2021/2289 e 2290, 2022/128 e 129, 2022/1173, nonché i rispettivi decreti ministeriali e le circolari AGEA di applicazione degli stessi regolamenti a livello nazionale;

richiamato il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/27, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come da ultimo modificato con decisione di esecuzione C(2024) 8662 final dell'11 dicembre 2024;

richiamato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023/27 (CSR 23/27) del Piano Strategico della PAC 2023/27, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 2184/XVI in data 22 marzo 2023 e n. 4132/XVI in data 20 novembre 2024;

richiamati:

- il Decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, che introduce un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (artt. 2, 3 e 25);
- il Decreto MASAF 28 giugno 2023, n. 337220 che, in attuazione dell'art. 25 del sopra menzionato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, stabilisce le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo medesimo;
- il Decreto MASAF 4 agosto 2023, n. 410727, recante Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema integrato di gestione e controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116;
- il Decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in particolare l'art. 4 che apporta

modifiche all'art. 3, comma 2, sul calcolo delle riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti per la politica agricola comune, per infrazioni relative alla condizionalità sociale;

- il Decreto MASAF 31 gennaio 2024, che in attuazione dell'art. 4 del sopra menzionato decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188, modifica l'art. 2 del citato decreto 337220 del 28 giugno 2023 relativo alle percentuali di riduzione;
- il Decreto MASAF 26 febbraio 2024, n. 93348, recante disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

preso atto dell'articolo 15 e dell'Allegato 5 del decreto 93348/2024, i quali conferiscono alle AdG regionali/provinciali la facoltà di definire e applicare, se del caso, percentuali di riduzione, casi di esclusione, livelli di recupero e azioni correttive differenti rispetto a quanto stabilito dal decreto stesso;

preso atto che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche e dell'art. 15, comma 6 del D.M. 93348/2024, ai beneficiari degli interventi non connessi alla superficie e agli animali (c.d. "strutturali") che, nella domanda di pagamento, richiedono un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile, si applica una sanzione pari alla differenza tra i due importi, e che la riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco;

preso atto, inoltre, che il comma 8 dell'articolo 15 del sopra citato decreto 93348/2024 prevede, per gli interventi strutturali, che l'AdG regionale, sentito il proprio Organismo pagatore (AGEA-OP, per la Valle d'Aosta), individui:

a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del decreto stesso;
c) i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;
d) i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata;

dato atto che, fatte salve specifiche disposizioni previste dagli allegati al presente provvedimento, si intendono "casi di violazione di lieve entità" di cui al punto d) del precedente paragrafo le inadempienze non intenzionali senza conseguenze o con conseguenze insignificanti sulle finalità che hanno reso ammissibile l'intervento al contributo FEASR, ed i cui effetti possono essere sanati con eventuali opportune misure correttive e/o i cui parametri di portata, gravità e durata siano tutti a livello basso;

preso atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, non si applicano sanzioni nei seguenti casi:

a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
b) riduzione non superiore a 100 euro;
c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116;

dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 *Competenze* della convenzione fra AGEA e la Regione Valle d'Aosta, sottoscritta in data 18 giugno 2024, *Per la gestione delle domande di sostegno e di pagamento l'AdG regionale ed AGEA hanno condiviso un sistema di controllo atto a garantire la verificabilità e controllabilità degli interventi del PSP (VECI). Tale sistema, disponibile nel SIAN, definisce per ciascun intervento attivato i pertinenti criteri di ammissibilità e di selezione, gli impegni e gli altri obblighi (ICO) nonché i relativi elementi di controllo (EC) necessari per lo svolgimento dei controlli amministrativi e in loco ai sensi della normativa unionale e nazionale*;

dato atto che, per quanto previsto al paragrafo precedente, all'interno del VECI di ogni singolo intervento di sviluppo rurale sono previste griglie di modulazione delle riduzioni ed esclusioni applicabili nel caso di violazione degli impegni e degli altri obblighi previsti dagli interventi medesimi, a seconda della entità, della gravità e della durata delle violazioni stesse, le quali devono essere approvate con un atto dell'AdG ai sensi del decreto 93348/2024 al fine di darne corretta applicazione, nonché pubblicità e informazione ai beneficiari;

ritenuto pertanto necessario approvare i criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di violazione degli impegni sottoscritti dai beneficiari e della normativa vigente nell'ambito degli interventi strutturali del CSR 23/27;

DECIDE

1) di approvare la metodologia di calcolo delle sanzioni e riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi per operazioni non connesse alle superfici e agli animali (articolo 15 del decreto MASAF n. 93348/2024), riportata nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che i criteri per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, in caso di violazione degli impegni sottoscritti dai beneficiari e della normativa vigente relativamente agli interventi strutturali del CSR 23/27, sono elaborati all'interno del sistema VECI sulla piattaforma SIAN dalla struttura regionale competente per l'attuazione dell'intervento in stretta collaborazione con AGEA;

3) di stabilire che i criteri sopra richiamati siano pubblicati al seguente link sulla pagina dell'Amministrazione regionale via via che i bandi vengono pubblicati, al fine di darne corretta pubblicità e informazione ai beneficiari;

https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2023_2027/VECI/default_i.aspx

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

L'ESTENSORE — *Elena Irina UNGUREANU*

IL DIRIGENTE — *Alessandro Rota*

Allegato 1

Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15 del decreto MASAF n. 93348/2024).

Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi per operazioni non connesse alle superfici e gli animali.

A. Modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di impegni o gruppi di impegni e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione. In caso di reiterazione dell'inosservanza, è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità, entità e durata (articolo 15).

B. Per "gruppo di impegni" si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei. Il presente provvedimento riferisce ciascun impegno o gruppo di impegni alla tipologia di azione/intervento, a seconda della pertinenza e fissa, per ogni impegno, un triplice livello di infrazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) indicando i corrispondenti parametri di valutazione delle gravità, entità e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice:

Livello di infrazione dell'impegno AA	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

C. Applicazione delle riduzioni/esclusioni da parte dell'organismo pagatore:

- ove nel corso del controllo sia riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio =3; alto =5) in termini di gravità, entità e durata;
- una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno;
- i valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere un unico punteggio, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad un determinato intervento e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	**Indici**		
	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3).

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	**Percentuale di riduzione**
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 = x < 5,00	5%
x => 5,00	10%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nell'intervallo 1-3) dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato. Per ciascun gruppo di impegni violati si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione.

Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti ad un dato intervento o una data azione/tipologia di intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento, all'azione/tipologia di intervento.

ALESSANDRO ROTA

Digitally signed by ALESSANDRO ROTA
Date: 2025.06.26 15:54:58 +02:00
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

_____

IL DIRIGENTE

_____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

Digitally signed by
BLRPTR69C26A326F/7430010005603943.
m/p60HJ4PkqwzUqER9Fss0tUg40=
Date: 2025.06.27 14:44:03 +02:00
FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 01/07/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO

Digitally signed by MASSIMO BALESTRA
Date: 2025.06.30 16:44:14 +02:00
FUNZIONARIO INCARICATO
Luogo: Aosta